
Linee di indirizzo per la co-progettazione e la gestione di campus estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria. Periodo 2025-2029

Documento d'indirizzo per la co-progettazione d'interventi con Enti del Terzo Settore

Sommario

§ 1. Scopo del documento.....	3
§ 2. Inquadramento normativo	4
§ 2.1. Inquadramento generale.....	4
§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72	7
§ 3. Obiettivi	8
§ 3.1. Obiettivi strategici	8
§ 3.2. Obiettivi operativi.....	9
§ 3.3. Impegni Ente Gestore	9
§ 4. Co-progettazione	10
§ 4.1. Procedimento selettivo – istruttoria pubblica	10
§ 4.2. Requisiti di partecipazione	10
§ 4.3. Fasi del procedimento	11
§ 4.4. Convenzione	12
§ 5. Risorse	12
§ 5.1. Risorse finanziarie.....	12
§ 5.2. Risorse immobiliari	13
§ 5.3. Altre risorse	13
§ 6. Trattamento dei dati personali	14
§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore	14
§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	14

§ 1. Scopo del documento

Scopo di questo documento è definire gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione e gestione di Campus estivi, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2029.

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

n. revisione	Data	Descrizione	Riferimento pagine
00	13 febbraio 2023	Prima emissione	Tutte

§ 2. Inquadramento normativo

§ 2.1. Inquadramento generale

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata:

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici

dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione¹ che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono*

¹ Si fa qui riferimento al tema della compatibilità fra la disciplina di favore dettata dal codice con le regole comunitarie in tema di concorrenza, in particolare dopo la posizione assunta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 2018, sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del CTS, adottato su sollecitazione dell'ANAC. In questo parere, il supremo consesso della giurisdizione amministrativa, dopo aver ipotizzato una disapplicazione degli art. 55 ss. per contrasto con il codice degli appalti, configurato come attuazione diretta della disciplina comunitaria, richiama la necessità di assicurare anche nei riguardi del terzo settore “la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea” e qualifica le procedure di co-programmazione e di co-progettazione del CTS come appalti di servizi sociali, cui applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici ad integrazione di quella apprestata dal CTS.

essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)”.

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del “D.L. semplificazioni”², l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8³, 59, comma 1⁴, e 140, comma 1⁵.

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di “*una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà*”⁶.

Dunque “*Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost.*”⁷ .;

² Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e pubblicato nella GU n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33.

³ Comma 8: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. Non è quindi più ammissibile una lettura che consideri il CTS applicabile solo in via residuale rispetto al codice dei contratti pubblici.

⁴ “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara”.

⁵ L'articolo, rubricato “norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali”, prevede al comma 1: “gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

⁶ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

⁷ L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in www.cantiereterzosettore.it del 16 settembre 2020.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :” *Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso”.*

§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;

- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

§ 3. Obiettivi

§ 3.1. Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è la realizzazione di una co-progettazione per la gestione di un servizio di Campus estivo, con funzioni educative e ricreative, da svolgersi durante il periodo di interruzione delle attività didattiche degli anni 2025-2029, destinate ai residenti nel Comune di Rho, frequentanti una scuola dell'infanzia o una scuola primaria.

I Campus estivi dovranno essere organizzati in due moduli distinti, destinati rispettivamente ai bambini della scuola dell'Infanzia e a quelli della scuola primaria, in considerazione dei diversi bisogni delle fasce di età coinvolte.

L'Amministrazione comunale di Rho, con la presente procedura, intende selezionare uno o più Enti del Terzo settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) supportare le famiglie rhodensi nei bisogni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro durante i lunghi periodi di chiusura delle scuole;
- b) contrastare situazioni di povertà educativa, disagio sociale e emarginazione, offrendo esperienze, proposte educative e di socializzazione qualificate che, in un contesto ludico, possano favorire l'arricchimento e la crescita personale dei minori;
- c) garantire alle famiglie lavoratrici un servizio pubblico di supporto continuativo che copra quasi tutto il periodo di chiusura delle scuole, fatte salve le due settimane centrali di agosto, a costi contenuti stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- d) favorire l'attivazione di una rete di soggetti che collaborino per l'offerta di attività educative per minori qualificate e tra loro diversificate, con l'intento di costruire una comunità educante sempre più coesa e attenta ai bisogni emergenti e alle opportunità offerte dai processi di riqualificazione del tessuto urbano e sociali attualmente in atto;
- e) promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze, garantendo l'accoglienza e l'attenzione ai minori con bisogni educativi speciali e incoraggiando lo sviluppo di progettualità sempre più personalizzate rispetto ai bisogni.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

§ 3.2. Obiettivi operativi

L'Amministrazione comunale di Rho intende selezionare uno o più enti del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

- la realizzazione di Campus Estivi per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), residenti nel Comune di Rho presso le sedi scolastiche ritenute più idonee, di volta in volta individuate. La scelta delle sedi sarà influenzata anche da considerazioni strategiche quali la possibilità di attivare una rete di soggetti del Terzo Settore competenti e in grado di cogliere le opportunità offerte dai processi di riqualificazione del tessuto urbano e sociale avviati sul territorio (ad esempio Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, progetti finanziati dal PNRR,...).
- la copertura del servizio Campus per quasi tutto il periodo di chiusura delle scuole, coerentemente con il calendario scolastico, per almeno 8 ore giornaliere (8-16), e con possibilità di offrire su richiesta un servizio di pre e post Campus a sostegno dei bisogni di conciliazione delle famiglie;
- l'accoglienza e il supporto dei minori con bisogni educativi speciali attraverso lo sviluppo di progettualità personalizzate, condivise con le famiglie (disabili certificati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, minori con disturbi comportamentali, minori in situazione di fragilità socio/economica segnalati dai servizi sociali comunali);

Le attività specifiche verranno declinate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di co-progettazione, approfittando dell'apporto che i soggetti selezionati saranno in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.

§ 3.3. Impegni Ente Gestore

L'Ente gestore che verrà selezionato, dovrà:

- realizzare campus estivi per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), residenti nel Comune di Rho, presso gli spazi di volta in volta messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione;
- garantire l'apertura nei mesi di giugno, luglio, agosto (ad esclusione delle due settimane centrali) e settembre, coerentemente con il calendario scolastico;
- garantire l'apertura per almeno 8 ore giornaliere, ovvero dalle 8 alle 16, con possibilità su richiesta di attivare un pre e post campus;
- garantire un rapporto educativo operatore/bambino e un progetto di assistenza/educativo, condiviso con la famiglia, personalizzati per i minori con bisogni educativi speciali;
- raccogliere le iscrizioni per entrambi i campus con modalità on-line, predisporre la graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti dal Regolamento comunale;
- riscuotere e trattenere le tariffe poste a carico dell'utenza, secondo il sistema tariffario stabilito dalla Giunta comunale, che prevede una differenziazione in base alla fascia Isee di appartenenza;

- organizzare almeno una gita e un'uscita in piscina settimanale per i bambini della scuola primaria; organizzare almeno una gita settimanale per i bambini della scuola dell'Infanzia;
- impiegare personale volontario in affiancamento al personale educativo, con formazione ed esperienza adeguata e proporzionata alle attività affidate;
- garantire la vigilanza e la pulizia quotidiana degli spazi concessi in uso e restituzione degli stessi nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- sollevare l'Amministrazione comunale e scolastica da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'effettuazione del servizio.

§ 4. Co-progettazione

§ 4.1. Procedimento selettivo – istruttoria pubblica

La scelta degli Enti di Terzo Settore con cui avviare e realizzare la co-progettazione rispetterà i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovranno essere selezionati a seguito d'istruttoria pubblica secondo i seguenti criteri generali:

- (A) qualità della proposta progettuale presentata: max 50 punti;
- (B) costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi: max 20 punti;
- (C) esperienza negli interventi relativi ad attività ricreative/educative rivolte a minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria: max punti 30;

Nell'ambito dei criteri generali, l'Area 2- Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

I criteri di selezione dovranno necessariamente tenere conto ed essere coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti in queste linee d'indirizzo.

§ 4.2. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali, iscritti nel Registro nazionale unico del Terzo Settore. Sarà considerata equivalente l'iscrizione ai registri provinciali e regionali relativi alla normativa di settore.

Fra gli enti del terzo settore ammessi, rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'ente del terzo settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi di azione richiesti.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti di carattere generale:

- requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dagli art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- tutto il personale impiegato nelle attività ricreative estive non deve aver riportato condanne /aver patteggiato con riferimento alla L. 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del Codice penale;

Nel caso in cui gli enti del terzo settore intendano partecipare in raggruppamento o con una forma di partenariato, ogni ente deve possedere i requisiti generali richiesti.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con la quale gli enti del terzo settore intendano partecipare sia il consorzio.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di co-progettazione le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

L'Area 2 Servizi alla Persona potrà individuare ulteriori requisiti specifici di esperienza e di capacità economico-finanziaria, coerenti con gli scopi della co-progettazione.

§ 4.3. Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a. Prima fase:
 - i. Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
 - ii. Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - iii. Valutazione e ammissione delle proposte
- b. Seconda fase:
 - i. Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - ii. Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c. Terza fase:
 - i. Sottoscrizione della convenzione.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, sarà avviata la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, in una seconda fase, sarà avviata la valutazione

e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona.

Saranno quindi definiti il progetto di intervento definitivo e gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Comune di Rho.

Le attività dei tavoli di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali.

§ 4.4. Convenzione

La terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La convenzione avrà durata cinque anni (periodo: 2025-2029).

§ 5. Risorse

§ 5.1. Risorse finanziarie

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse economiche per un totale di € 250.000,00 annue, corrispondente a complessivi € 1.250.000,00 per tutta la durata dell'accordo, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione, compresa l'assistenza socio-educativa a favore dei bambini disabili. Alla luce dell'esperienza maturata con la realizzazione dei centri estivi comunali negli anni passati, queste risorse dovrebbero consentire complessivamente l'accoglienza di circa 130 bambini della scuola dell'Infanzia e

130 bambini della scuola primaria.

In considerazione della natura compensativa e non corrispettiva del contributo, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla Convenzione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

- spese per il personale,
- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto,
- spese di gestione (es. pulizia locali),
- materiali di consumo.

Le risorse comunali messe a disposizione verranno finanziate per la maggior parte con fondi di bilancio, ma anche con fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minorenni.

§ 5.2. Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Rho metterà a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico di riferimento, due plessi scolastici (una scuola dell'infanzia e una scuola primaria) durante il periodo estivo a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Sebbene le Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione prevedano che sia ricostruito il valore d'uso del bene¹, per questa specifica procedura non appare significativo determinarlo in quanto gli immobili verranno concessi solo per un periodo dell'anno e quindi non ad uso esclusivo.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà comunque messa a disposizione gratuitamente, senza oneri, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

§ 5.3. Altre risorse

Il Comune cofinanzierà il progetto attraverso le seguenti ulteriori risorse:

- servizio mensa per gli utenti e gli educatori dei campus estivi, che verrà garantito dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, con costi annui stimati in € 45.000,00;
- ingressi in piscina gratuiti, per tutti gli utenti e per tutto il periodo di apertura dei campus, presso la piscina scoperta del Centro sportivo "Molinello" di via Trecate 52 a Rho.

Infine, le famiglie iscritte parteciperanno ai costi del servizio versando una quota di iscrizione definita dalla Giunta comunale con un sistema tariffario calibrato sulla base della

¹ Il valore d'uso, la cui determinazione è richiesta al fine di scongiurare ipotesi di danno erariale, serve proprio a individuare l'utilità economica, indiretta per gli ETS partner, i quali vengono sollevati un esborso, laddove questi ultimi avessero dovuto reperire sul mercato un immobile analogo per tipologia e ubicazione. In ogni caso, vengono indicati gli oneri dovuti per il pagamento delle utenze attive al di là di chi sia il soggetto che ne sosterrà effettivamente il costo.

fascia Isee di appartenenza, che verrà trattenuta dall'ETS. La Giunta comunale si riserva la facoltà di modificare le tariffe di iscrizione ai Campus nell'intero periodo di durata della Convenzione.

Il Comune di Rho rimborserà le spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, al netto delle entrate da compartecipazione trattenute, fino ad un massimo di € 250.000,00 all'anno, per un importo complessivo sul periodo 2025-2029 di € 1.250.000,00.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, gli Enti del Terzo Settore metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, individuate nella proposta progettuale.

§ 6. Trattamento dei dati personali

§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le

attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.